

N.R.G. 1524 /2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia

Dato atto della trattazione scritta della presente controversia ai sensi, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c. e letta l'istanza di parte ricorrente volta alla rimessione in termini per la notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

visto l'art. 151 cpc., in base al quale "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"; visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113 dell'8-9 MAGGIO 2014);

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO



COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione e del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti: 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente; 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che: - il Ministero non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; - parte ricorrente provveda altresì alla inserzione nella GAZZETTA UFFICIALE dell'avviso di tale comunicazione.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento.

FISSA

Per la discussione l'udienza del **28/05/2024, ore 9.15**, disponendo che copia del ricorso, del decreto di fissazione e del presente provvedimento venga notificata - a cura della parte ricorrente, con le modalità ed entro i termini predetti e comunque entro e non oltre il termine di legge - ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del



ricorso e del presente decreto sul sito internet del MIM ed inserzione nella GAZZETTA UFFICIALE dell'avviso di tale pubblicazione;

AVVERTE

le parti convenute che potranno costituirsi in Cancelleria, almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'udienza fissata con il presente decreto esse avranno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Riserva all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Bari, 23/11/2023

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia

